



TERRE DI
CASTELLI

LA PERSONA
PRIMA DI TUTTO

Deliberazione n° 4 del 13/02/2023	Oggetto: APPROVAZIONE ACCORDO EX ART. 15 LEGGE 7 AGOSTO 1990 N.241 S.M.I TRA ASP GIORGIO GASPARINI E ASP DELIA REPETTO E IN ATTUAZIONE DEGLI INDIRIZZI RESI DALLE ASSEMBLEE DEI SOCI ASP
--	---

L'AMMINISTRATORE UNICO

Viste

- la legge regionale 12 marzo 2003, n. 2 *“Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”* ai sensi della quale le Asp sono aziende di diritto pubblico, dotate di personalità giuridica, di autonomia statutaria, gestionale, patrimoniale, contabile e finanziaria e non hanno fini di lucro. Tali Aziende svolgono la propria attività secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità, nel rispetto del pareggio di bilancio da perseguirsi attraverso l'equilibrio fra costi e ricavi. Si caratterizzano come aziende dei Comuni, singoli o associati in un ambito territoriale definito, distrettuale o sub -distrettuale, nell'ambito di un sistema regolamentato e coordinato a livello regionale per garantire omogeneità di accesso e di qualità dei servizi a tutti i cittadini dell'Emilia-Romagna.
- la deliberazione del Consiglio regionale n. 623 del 9 dicembre 2004 ad oggetto: *“Direttiva per la trasformazione delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza in Aziende pubbliche di servizi alla persona ai sensi dell'articolo 23 della L.R. 12 marzo 2003, n. 2”*;
- la deliberazione del Consiglio regionale n. 624 del 9 dicembre 2004 ad oggetto: *“Definizione di norme e principi che regolano l'autonomia statutaria, gestionale, patrimoniale, contabile e finanziaria delle aziende pubbliche di servizi alla persona secondo quanto previsto all'articolo 22, comma 1, lett. d) della L.R. 12 marzo 2003, n. 2”*;
- la legge regionale 26 luglio 2013, n. 12 *“Disposizioni ordinamentali e di riordino delle forme pubbliche di gestione nel sistema dei servizi sociali e socio-sanitari. misure di sviluppo e norme di interpretazione autentica in materia di aziende pubbliche di servizi alla persona”* con particolare riferimento agli artt. 1 e 2 secondo cui sono costantemente perseguiti, nel rispetto della normativa vigente e dei principi della razionalizzazione amministrativa e del contenimento della spesa pubblica, obiettivi di superamento del frazionamento nella gestione e nell'erogazione dei servizi sociali e socio- sanitari sulla base di criteri di adeguatezza; all'art. 3, comma 1, secondo cui *“Le Aziende pubbliche di servizi alla persona sono enti pubblici non economici locali disciplinati dall'ordinamento regionale e dei quali gli enti soci, gli enti locali, le Unioni di Comuni e le Aziende sanitarie si avvalgono per la gestione e l'erogazione dei servizi di cui all'articolo 1.*

Visti altresì

- lo Statuto di Asp Terre di castelli Giorgio Gasparini approvato con Deliberazione dell'Assemblea dei Soci n. 7 del 30 agosto 2018;
- La deliberazione dell'assemblea dei soci di nomina dell'Amministratore Unico n. 7 del 19/12/2019;
- La deliberazione dell'Amministratore Unico di Asp Giorgio Gasparini n. 20 del 31/05/2021 di nomina della Direttrice nella persona di Paola Covili;
- Dato atto che la Direttrice di Asp Giorgio Gasparini, Paola Covili, è altresì a far data dal 8.03.2022 Direttrice di Asp Delia Repetto in forza degli intenti espressi in sede di Assemblea dei soci di Asp Terre di Castelli del 16 -30 settembre 2021 ed in forza dei conseguenti atti deliberativi dell'Assemblea dei soci di Asp delia Repetto e del suo Amministratore Unico, ai cui verbali ed atti si rimanda integralmente.

Acquisito che nelle rispettive Assemblee dei Soci (Assemblea dei Soci di ASP Delia Repetto del 19/01/2023 e Assemblea dei Soci di ASP Terre di Castelli Giorgio Gasparini del 06/02/2023 ai cui verbali si fa espresso rimando) si è confermato il rapporto di collaborazione tra le due ASP dando mandato affinché sia rinnovato l'incarico di collaborazione con la Direttrice Paola Covili a tutto il periodo di incarico dell'Amministratore unico di ASP Delia Repetto;

Rilevato che gli atti suddetti fondano i presupposti e le motivazioni della sperimentale Joint-venture tra i due enti ai fini di migliorare quali-quantitativamente i servizi affidati ed offerti dalle Asp, razionalizzare ed efficientare i fattori di produzione, valorizzare le risorse umane, valutare la sostenibilità tecnica ed economica del progetto: al contempo tali determinazioni esplicitano una visione, avendo quali obiettivi strategici quelli di definire un nuovo ed aggiornato modello gestionale delle due Asp, ottimizzare il capitale umano, materiale ed economico, consolidare e sviluppare i servizi in capo alle Asp, attivare una forte sinergia collaborativa con i servizi di welfare territoriale pur mantenendo ciascun ente la propria centralità territoriale.

Considerato che occorre procedere step by step alla trasposizione in termini operativi dei suddetti obiettivi costruire con un accordo ex art 15 L. 241/90 s.m.i , uno dei primi strumenti, dopo la Direzione, per procedere ad individuare ambiti di attività e di collaborazione specifica che comuni e trasversali ad entrambe possano portare al raggiungimento degli obiettivi fissati.

Dato atto che

- l'art. 15 della Legge n. 241 del 7 agosto 1990 prevede espressamente che le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune. Il citato art. 15, in definitiva, prefigura un modello convenzionale attraverso il quale le Pubbliche Amministrazioni coordinano l'esercizio di funzioni proprie in vista del conseguimento di un risultato comune in modo sinergico, ossia mediante reciproca collaborazione, nell'obiettivo comune di fornire servizi di interesse pubblico a favore della collettività o a parte di essa; e che per tali accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'art. 11, commi 2 e 3 della medesima legge;
- le disposizioni del D.Lgs. n. 50/2016 non trovano applicazione agli accordi conclusi tra soggetti pubblici, essendo soddisfatte le condizioni e i presupposti indicati dall'articolo 5 del citato decreto, atteso che la cooperazione è finalizzata alla realizzazione di interessi pubblici effettivamente comuni alle parti, in assenza di remunerazione ad eccezione di movimenti finanziari configurabili solo come ristoro delle spese sostenute e senza interferire con gli interessi salvaguardati dalla disciplina in

tema di contratti pubblici (cfr. ANAC parere sulla normativa n. 567 del 31 maggio 2017; Cons. Stato, sez. II, 22 aprile 2015, n. 1178).

- L'Accordo di collaborazione ex. art. 15 L. 241/1990 presuppone un apporto paritetico dei soggetti pubblici coinvolti che collaborano nel perseguire obiettivi comuni di esclusivo interesse pubblico, per sviluppare sinergie che promuovano una valorizzazione del capitale umano, materiale ed economico, al fine di favorire la creazione di un modello organizzativo in grado di ottenere economie ed al contempo garantire la qualità e le competenze trasversali.

Ritenuto che

- è interesse reciproco di Asp Delia Repetto e di ASP Terre di Castelli procedere alla sottoscrizione di detto accordo in quanto si intende addivenire all'individuazione di ambiti di attività e di collaborazione comuni e trasversali quali quelli aventi carattere procedimentale, giuridico-amministrativo e gestionale con particolare riferimento alle funzioni svolte in ambito di affari legali e generali, tutela e protezione dei dati personali ai fini della compliance alle norme vigenti in materia, procedure concorsuali, gare e contratti, gestione, amministrazione e formazione del personale.
- l'interesse di cui ai precedenti punti, può qualificarsi pertanto come interesse comune ai sensi del richiamato art. 15 della legge n. 241/90;

Per quanto sopra considerato, ritenuto e motivato

DELIBERA

Per quanto espresso nella parte narrativa del presente provvedimento, che si intende integralmente confermato nella parte dispositiva:

- 1. di prendere atto** che l'accordo ex art. 15 L.241/90 s.m.i costituisce strumento di concertazione finalizzato ad assicurare livelli di integrazione e coordinamento tra le funzioni amministrative e tecniche per garantire l'erogazione dei servizi di cui sia Asp Delia Repetto che Asp Terre di Castelli Giorgio Gasparini sono gestori e in modo specifico l'Asp Delia Repetto per i Comuni del Distretto di Castelfranco Emilia/Unione Comuni del Sorbara e l'Asp Giorgio Gasparini per i Comuni del Distretto di Vignola/Unione Terre di Castelli e Comune di Montese;
- 2. di dare atto** che criterio di azione dell'accordo de quo è il principio della reciprocità per rendere disponibili le risorse di ognuno, sia in termini di competenze che di risorse umane per una completa e integrata gestione nell'ottica di una visione unitaria del territorio di appartenenza e nel rispetto nelle singole specificità e di quanto esistente sul territorio;
- 3. di approvare** l'accordo tra Asp Terre di Castelli Giorgio Gasparini ed ASP Delia Repetto allegato al presente atto sotto la lett. A) per formarne parte integrante formale e sostanziale;
- 4. di provvedere** alla sua sottoscrizione a seguito di equivalente deliberazione da parte di Asp Delia Repetto
- 5. di dare mandato** alla Direttrice di porre in essere tutti gli atti inerenti e conseguenti di propria competenza per dare attuazione al presente accordo ed a quanto nello stesso previsto

6. **di trasmettere** copia della presente deliberazione all'assemblea dei soci dell'Asp Delia Repetto e di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva
7. **di dare mandato** al competente ufficio di pubblicare la Relazione sul sito istituzionale di Delia Repetto nella sezione "Amministrazione Trasparente";
8. **di dichiarare** il presente provvedimento immediatamente eseguibile come previsto dalla normativa di specie.

L'Amministratore Unico

Dr. Marco Franchini

